

A.T.O. ALTA VAL DI CHIANA

Gestione Associata tra i Comuni di

Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda

delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico

VINCOLO IDROGEOLOGICO:

TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AD

INTERVENTI DI CARATTERE URBANISTICO-EDILIZIO

- a) LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

- b) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 100 REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. N.48/R del 08/08/03.

- c) AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R.1/03 ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N. 48/R DEL 08/08/03.

VINCOLO IDROGEOLOGICO: TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AD INTERVENTI DI CARATTERE URBANISTICO-EDILIZIO

a) LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

I lavori eseguibili liberamente, a condizione che vengano comunque rispettate le norme tecniche indicate al capo I sez. II (dall'art. 73 al 78), sono quelli indicati agli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03, ovvero:

Ai sensi dell'art.98 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03

- manutenzione di edifici o altri manufatti a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
- manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare il livellamento del piano viario, ricarico con inerti, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate, installazione di reti parasassi, taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41.
- manutenzione della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al punto precedente, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a m. 1 di larghezza e m. 1,5 di profondità.
- sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti.
- manutenzione di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse.
- manutenzione di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica.
- rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Ai sensi dell'art. 99 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03

- recinzioni in pali e rete, compresa la installazione di cancelli o simili, purché siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terra a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni, siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti, non comportino la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni, né la infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
- messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche ove siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e che non comporti la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni, escludendo i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
- installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per il gas di petrolio liquefatto (GPL) od altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 mc. a condizione che la installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 mc. di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1mt, le opere necessarie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio, il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/97, non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree, nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per il gas di petrolio liquefatto (GPL) od altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 mc. a condizione che, oltre quanto al punto precedente, lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio e sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno.
- installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche od altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in acque di superficie, purché lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti, lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno, il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità del D.Lgs. 22/97, non sia necessaria l'eliminazione di piante e ceppaie arboree, gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
- posa in opera di tubazioni e cavi interrati a condizione che non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità anche temporanea, lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1m. di larghezza e 1,5 m. di profondità, lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto evitando ogni ristagno o scorrimento di

acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori, il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/97, non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

- realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, purché non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 cm. di profondità, non abbia superficie superiore a 50 mq. o superficie superiore a 100 mq. se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili, sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione, non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o ceppaie.
- realizzazione di piccoli movimenti di terreno entro un volume massimo di 3 mc. di terreno movimentato a condizione che l'intervento non sia volto alla attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati, non sia connesso alla esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo, non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati o alterazione della circolazione delle acque.

b) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 100 REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. N.48/R del 08/08/03.

Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione, a condizione vengano realizzate in conformità alle norme tecniche di cui al capo I sez. II (dall'art. 73 al 78), le opere indicate all'art. 100 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03, ovvero:

- Realizzazione, su edifici esistenti, di scannafossi di dimensioni non superiori ad 1 ml. di larghezza e 2 ml. di profondità con le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del c. 2) dell'art.100 del Regolamento Forestale.
- Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo secondo le modalità esecutive di cui ai punti a) e b) e c) del comma 3) dell'art.100 del Regolamento Forestale.
- Realizzazione di muri di contenimento dell'altezza massima di 1,5 ml. a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 mc. per ogni ml. da realizzare.
- Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, di rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali con le caratteristiche di cui all'art. 100 c. 5) del Regolamento Forestale.
- Trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato a condizione che rispettino quanto previsto dall'art. 100 comma 5) del Regolamento Forestale.
- Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
- Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso e la relazione geologica allegata al progetto attesti la compatibilità dell'intervento di maggior sovraccarico nei terreni in pendio con la stabilità del versante;
- Installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 3 metri cubi fino a 10 metri cubi a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 99 commi 3 e 4 del Regolamento Forestale.
- Gli interventi conformi alle previsioni degli S.U. comunali nelle condizioni previste dal comma 9) dell'art.100 del Regolamento Forestale N. 48/R del 08/08/03

c) AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R.1/03 ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N.48/R DEL 08/08/03.

L'autorizzazione di cui all'art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L.R. 1/03 (per le opere che non rientrano tra quelle previste dagli art. 98 - 99 - 100 del Regolamento Forestale), è obbligatoria:

- a) per ogni trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
- b) per ogni opera o movimento di terreno, non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura di cave e torbiere, che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

Sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sottoposti ad autorizzazione i seguenti lavori:

- Nuova costruzione e/o ampliamento planimetrico di edifici anche interrati;
- Costruzione di locali interrati eccedenti il profilo planimetrico dell'edificio esistente;
- Realizzazione, su edifici esistenti, di scannafossi superiori ad 1 ml di larghezza e 2 ml di profondità;
- Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza superiore a 1,5 metri ;
- Realizzazione di nuova viabilità, piazzali, piscine o altre sistemazioni che trasformino permanentemente la destinazione dei terreni;
- Allargamento del piano viario;
- Realizzazione di muri di sostegno che comportino sbancamenti;
- Installazione di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 10 metri cubi;
- Piani attuativi;
- Sanatoria edilizia di opere che hanno comportato movimenti di terreno;
- Realizzazione di impianti di smaltimento di acque reflue (subirrigazione);
- Regolarizzazione di opere realizzate in assenza di dichiarazione od autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, purché conformi alle disposizioni di legge;